

# **RINUNCIA – art. 78 Codice Proprietà Industriale**

## **RINUNCIA**

### **art. 78 Codice Proprietà Industriale**

1. Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei brevetti.
2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinuncia è senza effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016